


Il sottoscritto avv. Paola Saladino dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, Il comma, C.A.D., che il presente decreto presidenziale n. 90/2018 è copia conforme all'originale digitale notificato dalla Cancelleria del TAR per la Sicilia -Palermo - Sez. I a mezzo pec all'indirizzo paolasaladino88@pecavvpa.it

Publicato il 06/02/2018

N. 00090/2018 **REG.PROV.PRES.**
N. **02994/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2994 del 2017, proposto da: Marco Di Giovanni e Andrea Varrica, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Saladino, Simona Saladino, con domicilio eletto presso lo studio Paola Saladino in Palermo, via Marchese di Villabianca, 175;

contro

Universita' degli Studi Palermo, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

nei confronti di

Maria Cavallaro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, resa pubblica il giorno 11 ottobre 2017, anche per come successivamente modificata in quanto sottoposta a rivalutazione e resa pubblica il giorno 27 ottobre 2017;

- della consequenziale graduatoria di merito promulgata con Decreto Rettorale e resa nota il 27 ottobre 2017;
 - di tutte le predette graduatorie, nella parte in cui non hanno riconosciuto ai ricorrenti numero 7 punti spettanti a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse del bando relativo al concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche indetto con Decreto Rettorale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29.08.2017 e successive modifiche, per essersi entrambi i ricorrenti iscritti al predetto concorso con la riserva di conseguire il predetto titolo entro la data, indicata nel bando, del 28 dicembre 2017;
 - di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale;
- per l'effetto, dichiarare i ricorrenti ammessi ed iscritti, anche in soprannumero, al suddetto corso di laurea, con conseguente obbligo delle Amministrazioni resistenti di procedere all'immatricolazione, anche in soprannumero, dei ricorrenti stessi al corso di laurea medesimo; nonché condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica, o per equivalente, dei danni ingiusti, anche da ritardo, inflitti ai ricorrenti, nonché al pagamento delle spese di giudizio, oltre gli accessori di legge.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

PREMESSO che con ordinanza collegiale n. 54/2018, questo TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame del rispettivo punteggio e fissato l'ulteriore camera di consiglio per il giorno 22 marzo 2018, ordinando altresì *“l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria definitiva impugnata che abbiano conseguito un punteggio ricompreso tra quello attribuito ai ricorrenti (pt.47,5 per il dott. Di Giovanni; pt.48,75 per il dott. Varrica) a quello a cui i ricorrenti aspirano (pt.54,5 per il dott. Di Giovanni; pt.55,75 per il dott. Varrica)”*;

- che a tal fine ha onerato *“il Dirigente del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti, Concorsi e Immatricolazioni dell’Università di Palermo (o un funzionario all’uopo delegato) di fornire ai ricorrenti l’elenco degli indirizzi dei controinteressati, come sopra individuati, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che nel successivo termine di giorni quindici (15), i ricorrenti debbano provvedere a notificare copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza a ciascun controinteressato, fornendo prova dell’attività compiuta entro il successivo termine di giorni 5 (cinque)”*;

- che l’ordinanza citata ha assegnato alla P.A., ai fini dell’obbligo di riesaminare il punteggio in questione, *“il termine di giorni 20 (venti) a decorrere dall’avvenuto deposito della prova concernente l’integrazione del contraddittorio”*;

CONSIDERATO che, con istanza depositata in atti il 30.01.2018, parte ricorrente ha chiesto disporsi l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e ciò in relazione al numero dei soggetti *“circa 46”*; numero che renderebbe *“sommamente difficile l’esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari considerando l’elevato numero dei destinatari nonché la difficoltà nel reperire gli indirizzi degli stessi”* (si richiama a tal fine la recente giurisprudenza: *“TAR Lazio, sez. III-bis, ordinanza n. 9506/2013; TAR Lazio, Sez. III-bis decreto del Presidente n. 23921/2013; TAR Lazio, Sez. I-ter ordinanza n. 1217/2014; TAR Lazio, Sez. I-bis, ordinanza n. 11465/2016”*);

- che secondo parte ricorrente:

a) *“l’evoluzione normativa e tecnologica permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la finalità di conoscibilità ed ovviare all’eccessivo ed ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea, un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica con l’indubbio vantaggio, quanto a modalità di notificazione”*;

b) *occorre, altresì, una proroga dei termini di notifica del ricorso e dell’ordinanza cautelare, posto che quest’ultima ha indicato il termine di 15 giorni dalla*

comunicazione degli indirizzi dei controinteressati da parte del Servizio Speciale per la Didattica”;

- che secondo parte ricorrente occorre “procedere alla notifica de qua entro tempi celeri indicati nell’ordinanza n. 54/2018, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l’eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR”;

RILEVATO che parte ricorrente evidenzia come *“ad oggi, nessuna comunicazione da parte dell’Amministrazione onerata”* sia pervenuta *“... circa gli indirizzi dei controinteressati”* e pertanto chiede di essere autorizzata, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, e *“previo parere del Pubblico Ministero (art. 50 disposizioni di attuazione c.p.c.), a notificare copia del ricorso relativo al procedimento avente n. R.G. 2994/2017 e dell’ordinanza n. 54/2018 mediante pubblici proclami avvalendosi del sito internet dell’Amministrazione resistente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 52, II comma, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”) ed all’art. 151 c.p.c. (“Forme di notificazione ordinate dal giudice”), nonché in virtù dell’applicazione estensiva dell’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Decreto Trasparenza”, alla luce del quale è previsto che la notifica possa effettuarsi esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale”;*

VISTI gli artt. 41 comma 4 e art. 49, comma 3, cpa;

CONSIDERATO inoltre che:

a) l’art. 52 cpa prevede espressamente che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*

b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, *“a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell’elenco nominativo dei*

soggetti controinteressati, sul sito internet dell' Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte" (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016);

- che nel processo amministrativo non sussiste la figura del Pubblico ministero cui gli instanti fanno riferimento ex art. 50 disp. att. c.p.c., sicché non occorre acquisire alcun parere;

RITENUTO che la chiesta autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere concessa ai fini della pubblicazione di copia del presente decreto, del ricorso e della citata ordinanza cautelare n. 54/2018 sul *sito istituzionale internet dell'Università resistente*, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del procedimento e del sito *web* della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che, tenuto conto dell'udienza camerale già fissata per la trattazione dell'incidente cautelare (c.c. del 22.03.2018), la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

- che correlativamente va disposta la chiesta proroga dei termini fissati nell'ordinanza cautelare 54/2018;

RITENUTO che resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare il punteggio dei ricorrenti nel termine di giorni 20 (venti) a decorrere dall'avvenuto deposito della prova concernente l'integrazione del contraddittorio come sopra autorizzata;

P.Q.M.

autorizza i ricorrenti a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti controinteressati, nei modi e nei termini sopracitati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 5 febbraio 2018.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

In ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 90/2018 si chiarisce:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 90/2018;
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro del ricorso (R.G. n. 2994/2017) nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Sicilia - Palermo" della sezione prima del T.A.R.